ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 23

Mantenimento in servizio del personale in caso di cessazione della concessione

Il personale, che alla scadenza o cessazione della concessione risulti iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio dal concessionario subentrante senza soluzione di continuita'. La disposizione del comma 1 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano compiuto sessanta anni di eta' e abbiano maturato il diritto alla pensione, fermo restanto quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Versione in vigore dal 1 marzo 1988, non più in vigore dal 1 luglio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	IV — Estinzione della concessione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-43-1988/art-23-mantenimento-in-servizio-del-personale-in-caso-di-cessazione-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it